

Deliberazione della Giunta Regionale 5 luglio 2019, n. 2-39

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Monastero di Lanzo (TO). Approvazione della Variante n. 2 al P.R.G.C.

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Premesso che il Comune di MONASTERO DI LANZO (TO) è dotato di P.R.G.C. (Piano Regolatore Generale Comunale), approvato con D.G.R. (Deliberazione della Giunta Regionale) n. 28-32131 del 07/02/1994, e provvedeva a:

- predisporre il progetto preliminare della Variante n. 2 al P.R.G.C. con D.C. (Deliberazione Consiliare) n. 02 del 28/02/2011;
- adottare il progetto definitivo della Variante n. 2 al P.R.G.C. con D.C. n. 21 del 17/08/2015;
- integrare il precedente atto deliberativo con D.C. n. 08 del 18/03/2016.

Premesso, inoltre, che:

- la Direzione Regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, con relazione datata 31/05/2017, si è espressa affinché l'Amministrazione Comunale provvedesse a controdedurre alle proposte di modifica e integrazioni formulate nel rispetto delle procedure fissate dal comma 13 ovvero dal comma 15 dell'art. 15 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- l'Assessore Regionale all'Urbanistica, con nota prot. n. 13764 del 08/06/2017, ha provveduto a trasmettere il suddetto parere al Comune di MONASTERO DI LANZO (TO), specificando i tempi per le controdeduzioni comunali e le ulteriori indicazioni procedurali;
- il Comune di MONASTERO DI LANZO (TO) ha provveduto a controdedurre alle osservazioni formulate dalla Regione, predisponendo la documentazione tecnica modificata in conseguenza dei rilievi accolti, con D.C. n. 09 del 29/03/2018.

Dato atto che, con parere prot. n. 13635 del 23/05/2019 ("allegato E"), il Settore competente della Direzione Regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, ha espresso parere favorevole all'approvazione della Variante n. 2 al P.R.G.C. di MONASTERO DI LANZO (TO), subordinatamente all'introduzione "*ex officio*" negli elaborati progettuali delle ulteriori modificazioni riportate nel Documento denominato "allegato A" e datato 23/05/2019, finalizzate alla puntualizzazione e all'adeguamento, a norma di legge, della Variante n. 2 al P.R.G.C. e alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio.

Richiamato che:

ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e delle D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008 e n. 21-892 del 12/01/2015, le valutazioni relative agli aspetti ambientali strategici e di compatibilità ambientale (V.A.S.) sono contenute nei documenti denominati:

- "allegato B": parere dell'Organo Tecnico Regionale per la V.A.S. allegato alla Determina Dirigenziale n. 171 del 20/04/2017,
- "allegato C": Piano di Monitoraggio adottato con D.C. n. 09 del 29/03/2018,
- "allegato D": Dichiarazione di Sintesi firmata il 16/05/2019.

Richiamato, inoltre, che le previsioni urbanistiche generali e le norme di attuazione della Variante n. 2 al P.R.G.C. devono essere adeguate alle nuove norme urbanistiche regionali in materia di tutela ed uso del suolo, previste dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013 e s.m.i..

Preso atto, come da documentazione agli atti della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio,

- della Certificazione datata 29/09/2015, firmata dal Responsabile del Procedimento del Comune di MONASTERO DI LANZO (TO), circa l'*iter* di adozione della Variante n. 2 al P.R.G.C., a norma della L.R. n. 56/77 e s.m.i. ed in conformità alle disposizioni contenute nella Circolare P.G.R. n. 16/URE del 18/07/1989;

- dei pareri del Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino prot. n. 25863/2017/A1813A del 31/05/2017 e prot. n. 46869/2018/A1813A del 17/10/2018;

- della documentazione relativa alla Variante n. 2 al P.R.G.C. che si compone degli atti e degli elaborati specificati al punto 3 del deliberato.

Dato atto che il procedimento di approvazione delle previsioni urbanistiche in questione è stato inviato alla Regione per l'approvazione entro la data dell'entrata in vigore della L.R. n. 26/2015 e che, pertanto, la conclusione dell'*iter* di approvazione può ancora avvenire nel rispetto delle procedure disciplinate dall'art. 15 della L.R. 56/1977 e s.m.i. (nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della L.R. n. 3/2013), secondo le disposizioni transitorie di cui all'art. 89 della stessa L.R. n. 3/2013 e s.m.i..

Visto il D.P.R. n. 8 del 15/01/1972.

Vista la L.R. n. 56 del 05/12/1977 e s.m.i..

Vista la L.R. n. 3 del 25/03/2013 e s.m.i..

Vista la L.R. n. 26 del 22/12/2015.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

La Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

delibera

1) di approvare, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, subordinatamente all'introduzione "*ex officio*" negli elaborati progettuali delle ulteriori modificazioni riportate nell'"allegato A" datato 23/05/2019:

- gli esiti del procedimento di V.A.S., di cui alla premessa, contenuti nell' "allegato B": parere dell'Organo Tecnico Regionale per la V.A.S. allegato alla Determina Dirigenziale n. 171 del 20/04/2017, nell' "allegato C": Piano di Monitoraggio adottato con D.C. n. 09 del 29/03/2018 e nell' "allegato D": Dichiarazione di Sintesi firmata il 16/05/2019,

- le valutazioni conclusive di cui al suddetto Allegato E;

- la Variante n. 2 al P.R.G.C. di MONASTERO DI LANZO (TO) ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. e secondo le disposizioni transitorie di cui all'art. 89 della L.R. n. 3/2013 e s.m.i.;

2) di dare atto che, con la presente approvazione il P.R.G.C. di MONASTERO DI LANZO (TO), introdotte le modifiche "*ex officio*" di cui al precedente articolo, risulta adeguato ai disposti del P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico) approvato con D.P.C.M. in data 24/05/2001, nonché adeguato ai disposti commerciali della L.R. 28/99, come da suddetto Allegato E;

3) che la documentazione relativa alla Variante n. 2 al P.R.G.C. di MONASTERO DI LANZO (TO) si compone di:

- deliberazione consiliare n. 21 del 17/08/2015 con allegati:

- | | | |
|------------|---|---|
| Elab. | - | Relazione illustrativa; |
| Elab. | - | Scheda quantitativa dei dati urbani; |
| Elab. | - | Norme di attuazione e tabelle normative; |
| Elab. | - | Esame delle osservazioni e controdeduzioni; |
| Elab. | - | Rapporto ambientale; |
| Tav.0 | - | Planimetria sintetica di piano - scala 1:25000; |
| Tav.1 | - | Assetto urbanistico del territorio - scala 1:5000; |
| Tav.1A | - | Assetto urbanistico del territorio – Aree urbanizzate - scala 1:2000; |
| Tav.1B | - | Assetto urbanistico del territorio – Aree urbanizzate - scala 1:2000; |
| Tav.1C | - | Nuclei di antica formazione - scala 1:1000; |
| Tav.2 | - | Vincoli zone e fasce di rispetto - scala 1:5000; |
| Tav.3 | - | Assetto urbanistico del territorio con sovrapposizione della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica - scala 1:5000; |
| Tav.4 | - | Assetto urbanistico commerciale - scala 1:5000; |
| Tav.R.A./1 | - | Carta di inquadramento aree oggetto di variante e loro destinazione d'uso - scala 1:5000; |
| Elab.1 | - | Carta geologico strutturale - scala 1:10000; |
| Elab.2.a | - | Carta geomorfologica e dei dissesti - scala 1:10000; |
| Elab.2.b | - | Carta delle valanghe - scala 1:10000; |
| Elab.3 | - | Carta della caratterizzazione litotecnica dei terreni - scala 1:10000; |
| Elab.4 | - | Carta dell'acclività - scala 1:10000; |
| Elab.5 | - | Carta geoidrologica - scala 1:10000; |
| Elab.6.a | - | Carta delle opere idrauliche censite (SICOD) - scala 1:10000; |
| Elab.6.b | - | Carta delle opere idrauliche censite (SICOD) - scala 1:5000; |
| Elab.7 | - | Carta dei dissesti censiti - scala 1:10000; |
| Elab.8 | - | Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica - scala 1:10000; |
| Elab.A | - | Relazione geologico tecnica; |
| Elab.A' | - | Relazione geologico tecnica integrativa; |
| Elab.A" | - | Relazione geologico tecnica integrativa; |
| Elab.B | - | Schede di rilevamento opere idrauliche censite e verifiche; |
| Elab.C | - | Schede di rilevamento frane; |

- deliberazione consiliare n. 08 del 18/03/2016 con allegati:

- | | | |
|-------|---|---|
| Elab. | - | Controdeduzioni relative alla richiesta integrazioni atti della Regione Piemonte; |
| Elab. | - | Attestato avvenuto recepimento del parere regionale; |
| Elab. | - | Relazione sugli aspetti di VAS; |
| Elab. | - | VAS piano di monitoraggio; |

- Tav.1bis - Assetto urbanistico del territorio con perimetrazione - scala 1:5000;
- Elab.D - Schede geologico-tecniche di compatibilità urbanistica;
- Elab.A - Relazione geologico tecnica;
- Elab.1 - Carta delle indagini - scala 1:5000;
- Elab.2 - Carta geologico tecnica - scala 1:5000;
- Elab.3 - Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica - MOPS - scala 1:5000;
- Elab.4 - Carta dell'acclività - scala 1:5000;
- Tav.R.A./1 - Carta di inquadramento aree oggetto di variante e loro destinazione d'uso - scala 1:5000;
- Tav.4 - Assetto urbanistico commerciale - scala 1:5000;
- Elab. - Norme di attuazione e tabelle normative;
- Elab. - Relazione illustrativa;
- deliberazione consiliare n. 09 del 29/03/2018 con allegati:
 - Elab. - Relazione di controdeduzione;
 - Elab. - Relazione illustrativa;
 - Elab. - Norme di attuazione e tabelle normative;
 - Elab. - Rapporto ambientale;
 - Elab. - VAS piano di monitoraggio;
 - Tav.1 - Assetto urbanistico del territorio - scala 1:5000;
 - Tav.1A - Assetto urbanistico del territorio – Aree urbanizzate - scala 1:2000;
 - Tav.1B - Assetto urbanistico del territorio – Aree urbanizzate - scala 1:2000;
 - Tav.2 - Vincoli zone e fasce di rispetto - scala 1:5000;
 - Tav.3 - Assetto urbanistico del territorio con sovrapposizione della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica - scala 1:5000;
 - Tav.4 - Assetto urbanistico commerciale - scala 1:5000;
 - Elab.8 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica - scala 1:10000;
 - Elab.D' - Relazione geologico-tecnica e schede geologico-tecniche di compatibilità urbanistica;
 - Elab.E - Dichiarazione invarianza quadro del dissesto;

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché sul sito regionale "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15 comma 18 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i. e dall'art. 89 della L.R. n. 3/2013 e s.m.i..

(omissis)

Allegato

Data (*)

Protocollo (*)

(*) segnatura di protocollo riportata nei metadati di Doqui ACTA

Classificazione:

**Allegato "A" alla D.G.R. n. _____ in data _____ relativa
all'approvazione della Variante Strutturale n. 2 al PRGC predisposta dal Comune di
MONASTERO DI LANZO e adottata con D.C. n. 21 del 17/08/2015 e con D.C. n. 8 del
18/03/2016 (documentazione integrativa)**

ELENCO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE "EX OFFICIO"**Modifiche alle Norme di Attuazione**

Si intende sostituito su tutto il corpo normativo il riferimento di legge "DM 14/01/2008" con quello recentemente emanato "DM 17/01/2018".

- All'art. 34 – "Vincoli", comma 2 - "Aree tutelate per legge ai sensi del D.lgs. 42/2004 art. 142 comma 1 lett. c), d), g), h) individuate nella Tav. 2 aree AVP", il testo che recita: "Entro tali aree... omissis ... della L.R. n. 32/2008 e s.m.i." si intende integralmente sostituito con il seguente testo: *"Entro tali aree, il rilascio dei titoli abilitativi per le attività edilizie o di trasformazione del suolo dovrà essere subordinato ad autorizzazione paesaggistica in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e dall'art. 3 del D.P.R. n. 31/2017. Non è richiesta l'autorizzazione per gli interventi elencati all'art. 149 del d.lgs. n. 42/2004 e all'art. 3, comma 3, della L.R. n. 32/2008 e s.m.i., nonché all'art. 2 del D.P.R. n. 31/2017. L'individuazione del soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione suddetta dovrà adempiere ai dettami dell'art. 3, commi 1 e 2, della L.R. n. 32/2008 e s.m.i."*

- All'art. 34 – "Vincoli", comma 2 - "Aree tutelate per legge ai sensi del D.lgs. 42/2004 art. 142 comma 1 lett. c), d), g), h) individuate nella Tav. 2 aree AVP", come ultima frase si intende inserito il testo che recita: *"Si richiamano le disposizioni immediatamente cogenti e prevalenti del Ppr contenute nelle Norme di Attuazione all'art. 13, comma 11, all'art. 14, comma 11, all'art. 16, commi 11, 12 e 13, all'art. 33, comma 19. In caso di contrasto con le norme del PRGC sono prevalenti le norme del Ppr sopra citate."*

- All'art. 34 – "Vincoli", comma 2.1 – "Aree boscate vincolate (D.Lgs 42/04, art. 142, c. 1 lett. G)", il comma si intende integralmente sostituito con il seguente comma: *"Il PRGC riconosce e individua nella Tavola 2 "Vincoli, zone e fasce di rispetto" le foreste e i boschi di cui all'art. 142, comma 1, lettera g del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., anche in coerenza con le disposizioni dell'art. 16 "Territori coperti da foreste e da boschi" delle NdA del Piano paesaggistico regionale."*

La perimetrazione degli ambiti a bosco evidenziata dalla suddetta cartografia del PRGC assume carattere ricognitivo indicativo, in quanto l'individuazione delle aree boschive avviene sulla base dell'effettiva consistenza del bene in coerenza con la definizione di bosco precisata dagli articoli 3 e 4 del d.lgs. n. 34/2018 **"Testo unico in materia di foreste e filiere forestali"** e dalla legge regionale 4/2009 **"Gestione e promozione economica delle foreste"**.

Le trasformazioni del bosco previste dal presente PRGC sono soggette ai disposti della normativa in materia forestale e sono subordinate alle autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e dell'art. 1 della l.r. 45/1989, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale.

Sono a carico del soggetto che intende operare la trasformazione del bosco la compensazione della superficie forestale trasformata (art. 19, comma 4 della l.r. 4/2009) e l'eventuale mitigazione degli impatti sul paesaggio (art. 146 del d.lgs. 42/2004 e d.g.r. n. 23-4637 del 06.02.2017).

Sono fatte salve le disposizioni del Regolamento regionale 2/R/2017 recante: **"Attuazione dell'articolo 3, comma 3 ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)"** che permettono il riconoscimento delle porzioni di territorio ricoperte da vegetazione arborea e arbustiva non considerate bosco. Tali fattispecie, se riconosciute, non sono soggette né alla disciplina forestale, né a quella paesaggistica, qualora non sussistano altri vincoli di cui al d.lgs. n. 42/2004.

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco s'intendono richiamati i contenuti dell'art. 10 della legge 353/2000 **"Legge quadro in materia di incendi boschivi"** e s.m.i."

- All'art. 34 bis – "Aree di montagna", il termine "applicabili" si intende sostituito con il termine "vigenti".

- All'art. 54 – Prescrizioni e limitazioni geologiche in riferimento alle Classi di cui alla Circ. P.G.R. 08/05/96 n. 7LAP-adeguamento PAI, par. 3, punto 1.4 (Classe IIIb3), dopo la frase "[...] di quelle libere di ruscellare lungo il versante e della generale notevole pendenza dell'area.", si intende aggiunto il testo che recita: **"In classe IIIb3 sono inoltre stati perimetrati alcuni edifici caratterizzati dal possibile rischio valanghivo."**

- All'art. 54 – Prescrizioni e limitazioni geologiche in riferimento alle Classi di cui alla Circ. P.G.R. 08/05/96 n. 7LAP-adeguamento PAI, par. 3, punto 1.3.4 (Classe IIIa3), si intende sostituito il testo: "[...] nell'evoluzione di dissesti innescati anche esternamente al lotto in esame, se tale studio mettesse in evidenza la necessità di mitigazione, di riassetto o di sistemazione, necessari per la mitigazione delle condizioni di pericolosità [...]" con il seguente testo che recita: **"[...] nell'evoluzione di dissesti innescatisi anche esternamente al lotto in esame. Se tale studio mettesse in evidenza la necessità di interventi di mitigazione, di riassetto o di sistemazione, necessari per la mitigazione delle condizioni di pericolosità [...]"**.

- All'art. 54 – Prescrizioni e limitazioni geologiche in riferimento alle Classi di cui alla Circ. P.G.R. 08/05/96 n. 7LAP-adeguamento PAI, par. 3, punto 1.5 (Prescrizioni idraulico-geologiche di carattere generale), 5° comma, in calce, il titolo che recita: "Fasce di rispetto degli orli di terrazzo", si intende integrato con il seguente testo che recita: ", delle scarpate di erosione e del piede delle pareti rocciose maggiori di 35°". Nell'ultima frase, il testo che recita: "Sono quindi

state individuate delle fasce di rispetto larghe 10 dal bordo del terrazzo, anche queste sono da considerare come di rispetto assoluto, gravate da vincoli di inedificabilità.”, per analogia con il titolo e per una migliore interpretazione del contenuto, si intende integralmente sostituito con il seguente testo che recita: *“Sono quindi state individuate delle fasce di rispetto larghe 10 mt. dall’orlo del terrazzo”, dalle scarpate di erosione e dal piede delle pareti rocciose maggiori di 35°; anche queste sono da considerare come di rispetto assoluto, gravate da vincoli di inedificabilità.”*

ULTERIORI MODIFICHE INTRODOTTE “EX OFFICIO”

Modifiche alla Relazione geologico-tecnica e schede geologico-tecniche di compatibilità urbanistica - Data: ottobre 2017.

- Al punto 3.4 – “Classe IIIb3”, dopo la frase “[...] di quelle libere di ruscellare lungo il versante e della generale notevole pendenza dell’area.”, si intende aggiunto il testo che recita: *“In classe IIIb3 sono inoltre stati perimetrati alcuni edifici caratterizzati dal possibile rischio valanghivo.”*

- Al punto 3.3.4 – “Classe IIIa3”, si intende sostituito il testo: “[...] nell’evoluzione di dissesti innescati anche esternamente al lotto in esame, se tale studio mettesse in evidenza la necessità di mitigazione, di riassetto o di sistemazione, necessari per la mitigazione delle condizioni di pericolosità [...]” con il seguente testo che recita: *“[...] nell’evoluzione di dissesti innescatisi anche esternamente al lotto in esame . Se tale studio mettesse in evidenza la necessità di interventi di mitigazione, di riassetto o di sistemazione, necessari per la mitigazione delle condizioni di pericolosità [...]”*.

- Al punto 3.5.2 - Fasce di rispetto degli orli di terrazzo, il titolo che recita: “Fasce di rispetto degli orli di terrazzo”, si intende integrato con il seguente testo che recita: *“, delle scarpate di erosione e del piede delle pareti rocciose maggiori di 35°”*. Il secondo comma per analogia con il titolo e per una migliore interpretazione del contenuto, si intende integralmente sostituito con il seguente testo che recita: *“Sono quindi state individuate delle fasce di rispetto larghe 10 mt. dall’orlo del terrazzo”, dalle scarpate di erosione e dal piede delle pareti rocciose maggiori di 35°; anche queste sono da considerare come di rispetto assoluto, gravate da vincoli di inedificabilità.”*

Il Dirigente del Settore
ing. Salvatore SCIFO

Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005

Referente:

Arch. Corradino Arrotini Tel. 0114323790





Direzione AMBIENTE, GOVERNO E TUTELA DEL TERRITORIO

Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate

DETERMINAZIONE NUMERO: 171

DEL: 20 APR. 2017

Codice Direzione: A16000

Codice Settore: A1605A

Legislatura: 10

Anno: 2017

Non soggetto alla trasparenza ai sensi Artt. 15-23-26 del decreto trasparenza

Firmatario provvedimento: LEONARDI Aldo

Oggetto

Fase di valutazione della procedura di VAS relativa alla "Variante strutturale n. 2" al PRGC vigente del Comune di Monastero di Lanzo (TO). Espressione del parere motivato di cui all'art. 15, comma 1, del d.lgs. 152/2006.

Il Comune di Monastero di Lanzo (TO) ha predisposto il progetto della Variante strutturale n. 2 al PRGC vigente e lo ha adottato nella versione definitiva con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 17 agosto 2015; successivamente, ha provveduto all'invio della documentazione alla Regione, ai fini dell'approvazione della Variante da parte della Giunta regionale.

La Variante rientra nel campo di applicazione dell'articolo 6, comma 2, lettera a) del d.lgs. 152/2006 e, pertanto, è sottoposta alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).

L'Autorità competente per la VAS, cui spetta il compito di esprimere il previsto parere motivato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del d.lgs. 152/2006, secondo quanto previsto dalla d.g.r. 9 giugno 2008, n. 12-8931, inerente primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di VAS, e dall'articolo 3bis della l.r. 56/1977, è la Regione in quanto amministrazione preposta all'approvazione del Piano.

La Regione svolge le funzioni di Autorità competente per la VAS tramite l'Organo tecnico regionale, istituito ai sensi dell'art. 7 della l.r. 40/1998, secondo quanto disposto dall'atto di indirizzo regionale citato.

Il processo di VAS è iniziato con la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale sul documento tecnico preliminare, ai fini della specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale.

A seguito dell'adozione della Variante nella versione preliminare con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28 febbraio 2011, gli elaborati tecnici sono stati inviati ai soggetti

107

competenti in materia ambientale ai fini dell'espressione del previsto parere di competenza e sono stati pubblicati ai fini della consultazione del pubblico e del pubblico interessato.

La documentazione, adottata in via definitiva dal Comune con la citata DCC n. 21 del 17 agosto 2015, pervenuta in Regione in data 24 ottobre 2015 per l'avvio delle procedure di valutazione ambientale e approvazione definitiva della Variante, è stata esaminata dalla struttura competente al fine di verificarne la completezza. La pratica, a seguito dell'invio degli atti integrativi richiesti da parte del Comune in data 6 luglio 2016, è stata ritenuta completa e resa procedibile per l'istruttoria a decorrere dal 13 luglio 2016.

Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria tecnica finalizzata all'espressione del parere motivato in merito alla sostenibilità ambientale della Variante in oggetto, è stato attivato l'Organo tecnico regionale, individuando la Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del territorio quale struttura regionale interessata all'istruttoria, di concerto con il Settore regionale Copianificazione urbanistica area Nord-Ovest responsabile dell'istruttoria urbanistica.

La Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale, allegata al presente provvedimento quale parte integrante, è stata redatta sulla base dell'analisi della documentazione pervenuta e degli approfondimenti valutativi ritenuti necessari; essa comprende i contributi dei settori interessati della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio.

Visti i contenuti della Variante in oggetto e le analisi e le valutazioni ambientali a supporto della stessa, tenuto conto del contesto ambientale e paesaggistico del territorio del Comune di Monastero di Lanzo e considerati gli esiti dell'istruttoria dell'Organo tecnico regionale, si ritiene che debbano essere risolte le criticità ambientali rilevate e migliorati i profili di sostenibilità ambientale della Variante medesima, tenendo conto delle considerazioni valutative, delle osservazioni e delle indicazioni contenute nella relazione tecnica allegata.

Conseguentemente, si ritiene necessario che nella fase di revisione della Variante in oggetto, prevista dal comma 2 dell'articolo 15 del d.lgs. 152/2006, il Comune, in qualità di Autorità procedente, provveda, in collaborazione con l'Autorità competente per la VAS, a predisporre modifiche e integrazioni finalizzate a prevenire, mitigare e compensare i potenziali effetti significativi che l'attuazione della stessa Variante potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale e paesaggistico, tenendo conto degli esiti delle consultazioni e delle osservazioni e indicazioni contenute nella relazione tecnica allegata.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
- la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40,
- la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56,
- la deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931,
- la deliberazione della Giunta regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977,
- la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23,
- gli strumenti di programmazione e pianificazione sovra-ordinati riferiti al territorio comunale oggetto di valutazione,

DETERMINA

- di esprimere, relativamente alla Variante strutturale n. 2 al PRGC vigente del Comune di Monastero di Lanzo (TO), in qualità di Autorità competente per la VAS, parere motivato, di cui all'art. 15, comma 1, del d.lgs. 152/2006, con le osservazioni e indicazioni dettagliatamente



descritte nella Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

- di ritenere necessario che il Comune di Monastero di Lanzo, in qualità di Autorità procedente, al fine di risolvere le criticità ambientali evidenziate dal processo di valutazione e migliorare i profili di sostenibilità ambientale della Variante in oggetto, provveda alle opportune revisioni della stessa, secondo quanto disposto dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. 152/2006, in collaborazione con l'Autorità competente per la VAS, tenendo conto degli esiti delle consultazioni e delle osservazioni e indicazioni contenute nella relazione tecnica allegata;
- di trasmettere al Comune di Monastero di Lanzo e al Settore Copianificazione urbanistica area Nord-Ovest copia del presente provvedimento, per il seguito di competenza;
- di disporre che nei successivi atti di adozione e approvazione della Variante in oggetto sia data menzione degli esiti del procedimento di VAS;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione dedicata del sito web della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 e sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013.

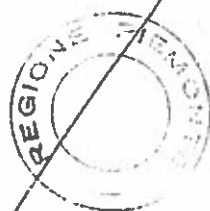
Il Dirigente

(ing. Aldo LEONARDI)

I Funzionari estensori

Silvia Battaqlia

Francesca Inotto



La Variante è stata adottata nella versione definitiva con DCC n. 21 del 17.08.2015 e, successivamente, il Comune ha provveduto all'invio della documentazione alla Regione, ove è pervenuta in data 24.10.2015.

La pratica, a seguito dell'invio in data 06.07.2016 da parte del Comune degli atti integrativi richiesti, è stata ritenuta completa e resa procedibile per l'istruttoria a decorrere dal 13.07.2016.

Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria tecnica finalizzata all'espressione del parere motivato relativo alla Variante in oggetto, sono state effettuate riunioni da parte dell'Organo tecnico regionale, costituito, per il caso in esame, dalla Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del territorio, individuata quale struttura regionale interessata. L'istruttoria è stata condotta di concerto con il Settore regionale Copianificazione urbanistica Area Nord-Ovest.

La relazione istruttoria è stata redatta sulla base dell'analisi della documentazione pervenuta e di ulteriori approfondimenti valutativi ritenuti necessari; essa comprende i contributi dei settori interessati della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio.

2. ASPETTI GENERALI E METODOLOGICI

2.1 Obiettivi e azioni della Variante

La Variante in oggetto prevede le seguenti azioni:

- l'adeguamento alla normativa del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI);
- l'adeguamento alle prescrizioni in materia di prevenzione del rischio sismico;
- l'adeguamento alla normativa sul commercio;
- l'adeguamento delle NdA della Variante ai parametri edilizi ed urbanistici definiti dalla normativa regionale (l.r. 19/1999);
- la riclassificazione e la parziale ridefinizione della perimetrazione delle aree del PRG vigente.

In sintesi, la Variante in oggetto è incentrata sulla necessità sia di contenere l'incremento dei processi di dispersione insediativa sul territorio, riducendo al minimo le trasformazioni del tessuto esistente, sia di realizzare un sistema diffuso di aree a servizi, adeguato a soddisfare le esigenze della popolazione locale.

In termini operativi, le previsioni della Variante non comportano alcun incremento della capacità insediativa residenziale del Piano vigente, né l'insediamento di aree produttive. Sono previste esclusivamente nuove aree a servizi (quattro aree a verde pubblico nel capoluogo e in località Chiaves, quattro aree a parcheggio pubblico nel capoluogo, in località Chiaves e Passo della Croce e un'area mercatale nel capoluogo).

2.2 Contenuti del Rapporto ambientale in relazione a quanto disposto dall'art. 13, comma 4, del d.lgs. 152/2006, con riferimento all'allegato VI al d.lgs. 152/2006

La documentazione pervenuta, relativa all'adozione del Progetto Definitivo della Variante al PRG, include il Rapporto Ambientale (RA), il Piano di Monitoraggio, la Sintesi non Tecnica e la relazione che, in funzione di supporto per la stesura della Dichiarazione di Sintesi da parte dell'Autorità competente, descrive come il processo di valutazione abbia influito sulla formazione del nuovo strumento urbanistico (*Relazione sugli aspetti di V.A.S.*).

Allegato

Comune di MONASTERO DI LANZO (TO) – Variante strutturale n. 2 al PRG vigente

*Procedura di Valutazione Ambientale Strategica
Fase di valutazione*Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale finalizzata all'espressione del
parere motivato di cui all'art. 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006**1. PREMESSA**

La presente relazione è l'esito del lavoro istruttorio svolto dall'Organo Tecnico Regionale (OTR) ai fini dell'espressione del parere motivato, di cui all'art. 15, comma 1, del d.lgs. 152/2006, da parte della Regione in merito alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa alla Variante strutturale n. 2 al PRG vigente del Comune di Monastero di Lanzo.

La Variante in oggetto rientra nel campo di applicazione dell'articolo 6, comma 2, lettera a) del d.lgs. 152/2006 e, pertanto, è sottoposta alla procedura di valutazione ambientale strategica.

L'Autorità competente per la VAS, cui spetta il compito di esprimere il citato parere motivato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del d.lgs. 152/2006, secondo quanto previsto dalla d.g.r. 9 giugno 2008 n. 12-8931, inerente primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di VAS, e dall'articolo 3bis della l.r. 56/1977, è la Regione in quanto amministrazione preposta all'approvazione del Piano.

La Regione svolge le funzioni di autorità competente per la VAS tramite l'OTR, istituito ai sensi dell'art. 7 della l.r. 40/1998, secondo quanto disposto dalla citata d.g.r. n. 12-8931 del 9 giugno 2008.

Il processo di VAS è iniziato con la fase di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale (RA), finalizzata alla consultazione dei soggetti con competenza ambientale (Regione Piemonte, Provincia di Torino, Soprintendenza per i Beni archeologici del Piemonte e del Museo delle Antichità egizie, ARPA Piemonte, ASL TO4) in merito al Documento Tecnico Preliminare trasmesso con nota prot. n. 21 del 07.01.2011.

In tale fase sono pervenuti i contributi della Provincia di Torino - Servizio Valutazione Impatto ambientale, dell'Arpa Piemonte e dell'ASL TO4. L'OTR ha inviato al Comune di Monastero di Lanzo il proprio contributo di specificazione con nota prot. n. 10307/DB0805 del 16.03.2011, a seguito della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 20.01.2011 presso la sede comunale.

Il Comune di Monastero di Lanzo ha adottato la Variante nella versione preliminare con DCC n. 2 del 28.02.2011 e, dopo la fase di pubblicazione, ha ottenuto il parere di competenza formulato dalla Provincia di Torino - Settore Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica.

La strutturazione del RA non rispecchia quanto disposto dall'art. 13, comma 4 del d.lgs. 152/2006, con particolare riferimento ai contenuti elencati nell'allegato VI alla Parte II del medesimo decreto legislativo. Nonostante ciò, si ritiene che il dettaglio delle informazioni prodotte possa essere considerato sufficiente ai fini delle necessità istruttorie e adeguato all'entità della Variante, che, come già evidenziato, opera essenzialmente una riarticolazione delle aree vigenti non ancora attuate, senza determinare incrementi della capacità insediativa residenziale già assentita, né potenziali effetti negativi sul piano ambientale.

3. ASPETTI AMBIENTALI, TERRITORIALI E PAESAGGISTICI

Matrice suolo

Il disegno pianificatorio proposto dalla Variante risulta coerente con le politiche di tutela e salvaguardia della risorsa suolo promosse dal Piano Territoriale regionale (approvato con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011) e in particolare con le direttive dell'art. 31. Più nel dettaglio, le previsioni di incremento di consumo di suolo ad uso insediativo risultano coerenti con le indicazioni del comma 10.

Come già evidenziato, infatti, la Variante effettua una riarticolazione e ripermimetrazione di ambiti già assentiti dallo strumento urbanistico vigente, senza introdurre aree di nuovo impianto da contemplare nel calcolo dell'incremento del consumo di suolo.

Paesaggio e territorio

Per quanto attiene alla componente "paesaggio" si segnala che le valutazioni sviluppate nella documentazione di VAS fanno riferimento al Piano Paesaggistico Regionale adottato con d.g.r. n. 53-11975 del 04.08.2009. Tale versione, ad oggi, risulta superata da quella riadottata con d.g.r. n. 20-1442 del 18.05.2015, a seguito di un complesso processo di revisione, che ha interessato in modo particolare la ricognizione e la perimetrazione dei beni paesaggistici.

Si ricorda all'Amministrazione comunale, che, a far data dalla nuova adozione del PPR, ai sensi del comma 9 dell'art. 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, vige il regime di salvaguardia per le prescrizioni degli artt. 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle NdA, nonché per le prescrizioni d'uso, di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b., del d.lgs. 42/2004, riportate nel *Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Parte Prima*.

In termini operativi, il confronto con la documentazione del PPR (Tavola P2 *Beni paesaggistici*) ha evidenziato la presenza sul territorio di Monastero di Lanzo di aree tutelate per legge, ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i. Non sono stati invece riscontrati immobili e aree di notevole interesse pubblico, individuati ai sensi degli artt. 136 e 157 del medesimo decreto.

Più nel dettaglio, si segnala la presenza dei seguenti beni paesaggistici:

- i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto n. 1775/1933, e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (art. 142, comma 1, lettera c);
- le montagne per la parte eccedente i 1.600 m s.l.m., per la catena alpina, e i 1.200 m s.l.m. per la catena appenninica e per le isole (art. 142, comma 1, lettera d);

- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 227/2001 (art. 142, comma 1, lettera g);
- le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici (art. 142, comma 1, lettera h).

Tali beni, richiamati nella Parte Seconda del Catalogo, sono soggetti rispettivamente alle prescrizioni degli artt. 14 "Sistema idrografico", 13 "Aree di montagna", 16 "Territori coperti da foreste e boschi" e 33 "Luoghi ed elementi identitari" delle NdA del PPR.

Si ritiene necessario, quindi, verificare che i contenuti della Variante non siano in contrasto con tali prescrizioni e che le indicazioni del PPR riadottato trovino esatto riscontro negli elaborati cartografici e normativi dello strumento urbanistico in oggetto.

Ciò premesso, la Variante riconosce i beni paesaggistici presenti sul territorio comunale, rappresentandoli cartograficamente nella Tav. 2 "Vincoli, zone e fasce di rispetto" e disciplinandoli all'art. 34 "Vincoli" delle Norme di Attuazione. *L'analisi di tali elaborati ha evidenziato le criticità di seguito elencate:*

- il comma 2 dell'art. 34 "Aree agricole - vincolo paesaggistico (AVP) - d.lgs. 42/2004 art. 142" individua le "aree agricole soggette a vincolo paesaggistico AVP per le quali gli interventi sono subordinati agli obblighi previsti dalla legge 431/85 ora art. 146 d.lgs. 42/2004". Come si evince dalla Tav. 2, tale vincolo sembrerebbe coincidere parzialmente con la fascia dei 150 m dalla sponda del Torrente Tesso e con le aree di montagna eccedenti i 1.600 sul livello del mare, individuate rispettivamente dalle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 142. Premesso che tale articolo non include tra le aree tutelate per legge la categoria delle "aree agricole a vincolo paesaggistico", si chiede di chiarire, anche a livello normativo, la natura delle aree agricole suddette, riconducendone la perimetrazione ad ambiti effettivamente vincolati ai sensi del d.lgs. 42/2004 s.m.i. Entro tali aree, il rilascio dei titoli abilitativi per le attività edilizie o di trasformazione del suolo dovrà essere subordinato ad autorizzazione paesaggistica, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, salvo i casi previsti dall'art. 149 del medesimo decreto. Si evidenzia, infine, che l'individuazione del soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione suddetta dovrà adempiere ai dettami dell'art. 3 della l.r. 32/2008 e s.m.i. Tale competenza potrà essere in capo alla Regione, o, viceversa, in capo all'Amministrazione comunale, che dovrà avvalersi della commissione locale per il paesaggio;
- il comma 3 dell'art. 34 "Aree boscate vincolate (d.lgs. 42/2004, art. 142, c. 1, lett. g)" prevede il "divieto di nuove costruzioni o di opere di urbanizzazione, nonché di impermeabilizzazione dei suoli", fatta salva "la realizzazione di opere funzionali alla sorveglianza e alla manutenzione delle foreste e dei boschi e di attrezzature a servizio degli impianti esistenti o previsti dalla programmazione di settore". Tale prescrizione evidenzia un'interpretazione restrittiva della normativa vigente in materia forestale e parrebbe in contrasto con quanto enunciato al quarto punto dello stesso comma 3, laddove si specifica che il rilascio dei titoli abilitativi per gli interventi edilizi e/o di trasformazione del suolo è subordinato all'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica.
Premesso che allo Stato e alla Regione compete la potestà normativa in materia forestale, mentre al Comune spetta la gestione del proprio patrimonio boschivo, considerata la rilevante estensione della superficie a bosco presente sul territorio comunale, nonché la natura dinamica di tale componente ambientale, si



suggerisce di verificare i contenuti del comma in oggetto alla luce dei disposti del d.lgs. 227/2001 e dalla l.r. 4/2009. Ciò anche in relazione all'eventuale interferenza delle previsioni insediative della Variante con il patrimonio forestale comunale, la cui effettiva consistenza può essere appurata solo mediante rilievi che tengano conto dello stato di fatto dei luoghi, indipendentemente dalle indicazioni della Tav. 2.

Analogamente a quanto osservato al punto precedente, si ricorda che l'autorizzazione richiamata dal comma in oggetto è quella paesaggistica, che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della l.r. 32/2008 e s.m.i., potrà essere in capo alla Regione o al Comune.

A titolo collaborativo, si propone una possibile riformulazione del comma 3:

"Si considerano bosco le superfici del territorio comunale che presentano i requisiti di cui all'art. 3 della l.r. 4/2009 e s.m.i.

Le perimetrazioni degli ambiti a bosco evidenziate dalle tavole analitiche del PRGC assumono valore puramente indicativo, in quanto l'individuazione delle aree boschive è indipendente sia dal tipo di classificazione catastale, sia dalle indicazioni di piano regolatore e deve essere periodicamente verificata e aggiornata facendo riferimento allo stato di fatto dei luoghi, come indicato dal d.lgs. 227/2001, art. 4, e dalla l.r. 4/2009, artt. 3 e 19.

Nel caso in cui il PRGC preveda trasformazioni, che comportano una modifica della destinazione d'uso, nei terreni occupati da bosco, vincolati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g. del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., esse sono assoggettate all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i.

In tali ambiti è consentita esclusivamente l'attuazione degli interventi previsti dal d.lgs. 227/2001 secondo le procedure e le prescrizioni previste dalla l.r. 4/2009 e s.m.i. e relativi regolamenti di attuazione.

E' fatta salva, per le fattispecie individuate al comma 3bis dell'art. 3 della l.r. 4/2009, l'eventuale attivazione delle procedure disciplinate dal regolamento 2/R/2017 ai fini dell'accertamento dell'esclusione dall'assoggettamento alle discipline forestale e paesaggistica.

La trasformazione boschiva deve essere compensata secondo quanto disposto dalla citata l.r. 4/2009 e suoi regolamenti attuativi.

Le eventuali misure di compensazione paesaggistica sono da ritenersi integrative e non sostitutive degli interventi di compensazione ai sensi della normativa forestale vigente e possono essere stabilite in sede di autorizzazione paesaggistica rilasciata ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004.

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco s'intendono richiamati i contenuti dell'art. 10 della legge 353/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e s.m.i.

Si richiamano, infine, le indicazioni normative del Piano Paesaggistico Regionale."

Si segnala, inoltre, che sul territorio comunale sono presenti boschi identificati come habitat d'interesse comunitario, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, soggetti alle misure di salvaguardia del PPR (art. 16 delle NdA);

- il comma 5 dell'art. 34 "Aree gravate da usi civici (d.lgs. 42/2004, art. 142, c. 1, lett. h)" richiama un elenco di atti normativi e di indirizzo per la gestione degli usi civici e per il rilascio delle autorizzazioni a mutare i termini del loro godimento. Si segnala che tale elenco dovrà includere anche la l.r. 29/2009 "Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici", che, attualmente, costituisce il principale riferimento normativo a livello regionale.

Si rammenta, infine, quanto prescritto dal comma 19 dell'art. 33 delle NdA del Piano Paesaggistico Regionale, laddove si precisa che "Nell'ambito delle procedure di sdemanializzazione dei terreni gravati da uso civico, per i quali la

cessazione della destinazione perpetua a favore della collettività incide sulla permanenza della tutela paesaggistica facendo venir meno un presupposto essenziale per il loro inserimento nella categoria di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h. del Codice, deve essere verificata la sussistenza dell'interesse paesaggistico; se tale interesse sussiste, qualora la zona non sia già gravata da altre specifiche tutele paesaggistiche, si avvia la procedura per la dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio interessato." Tale norma, come già evidenziato, è attualmente in regime di salvaguardia;

- la Tav. 2 "Vincoli, zone e fasce di rispetto", per quanto attiene ai beni paesaggistici, include esclusivamente le aree boscate e gli ambiti soggetti ad uso civico. Si ritiene opportuno, pertanto, integrare tale elaborato mediante la rappresentazione delle aree tutelate ai sensi delle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 142. Per l'individuazione di tali beni si rimanda alla Tavola P2 del PPR, specificando che le perimetrazioni riportate hanno carattere indicativo e che la loro corretta individuazione a scala comunale dovrà discendere dalle definizioni di legge. Si segnala, infine, che sul Geoportale della Regione Piemonte è disponibile un servizio per il download, in formato shapefile, dei dati che costituiscono la base cartografica del PPR riadottato il 18.05.2015.

Per quanto attiene al patrimonio immobiliare di valore storico e architettonico, la Variante effettua una ricognizione dei beni culturali presenti sul territorio comunale e stabilisce specifiche prescrizioni per la loro gestione al comma 4, dell'articolo 34 delle NdA.

Con riferimento a tale comma, si evidenzia che il rilascio dei titoli abilitativi per gli interventi su tale categoria di immobili è subordinato all'autorizzazione del Ministero, prevista dall'art. 21 "Interventi soggetti ad autorizzazione" del d.lgs. 42/2004 e s.m.i.; non è richiesta, invece, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146, salvo il caso in cui gli immobili suddetti ricadano all'interno di beni paesaggistici.

Infine, per quanto attiene alle previsioni confermate dalla Variante si evidenziano criticità non trascurabili in merito ai lotti di completamento LC2 e LC12, localizzati in prossimità del nucleo frazionale di Case Tuie.

L'attuazione di entrambe le aree determinerà un incremento dei processi di dispersione insediativa a margine della borgata, intaccando la struttura e l'immagine scenico-percettiva del paesaggio agro-silvo-pastorale che ne costituisce la naturale cornice.

Più nello specifico, l'intervento LC2 appare sovradimensionato e fuori scala rispetto al contesto e la sua realizzazione potrebbe consolidare il processo, già in nuce, di saldatura tra i borghi frazionali di Case Tuie e di Monastero Inferiore, compromettendo in via definitiva la leggibilità del tessuto di matrice storica.

Risorse idriche

- *Qualità delle risorse idriche e risparmio idrico*

Il Comune è parte del sottobacino Stura di Lanzo, identificato nel Piano regionale di Tutela delle Acque come area idrografica Al 12. Ne fanno parte, oltre all'asta del torrente, affluente di sinistra del Po in Comune di Torino, un reticolo di affluenti, tra i quali hanno particolare rilievo per estensione i torrenti Stura di Ala, Stura di Viù e Stura di Vallegrande nella porzione di monte, e il torrente Tesso e il Ceronda nella parte afferente alla pianura, a loro volta aste principali di un sistema articolato di rii minori.



Il Comune è collocato nella porzione interessata dal corso del torrente Tesso, corpo idrico significativo in base al Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po - aggiornamento del sessennio 2015/2021. Come tale è soggetto ad obiettivo di qualità sia ecologico sia chimico ed è sottoposto quindi a monitoraggio periodico per la valutazione dello stato delle sue acque.

In base agli approfondimenti condotti in occasione della stesura del PdG Po, si è evidenziato che, sebbene il torrente sia interessato da prelievi e alterazioni morfologiche, mantiene una qualità di livello elevato per quanto concerne i parametri chimico-fisici e biologici (macrobenthos, diatomee); non sono invece ancora disponibili il calcolo dell'indice IQM, che rappresenta la qualità morfologica del corpo idrico, e dello IARI, che descrive sinteticamente l'alterazione del regime idrologico. La fauna ittica è composta dal vairone e dallo scazzone, specie quest'ultima che riveste interesse conservazionistico essendo inclusa nell'allegato II della direttiva HABITAT. In attesa del completamento della caratterizzazione idromorfologica, lo stato di qualità è definito dalla Regione Piemonte, in via cautelativa, come potenzialmente elevato.

In base alle disposizioni della direttiva acque vige l'obbligo di non deterioramento dello stato delle acque, che nel caso del torrente Tesso è da considerarsi di pregio.

Al fine di prevedere adeguate misure di mitigazione ambientale relative ai potenziali impatti delle trasformazioni urbanistiche sulle risorse idriche, si ritiene opportuno inserire, nelle NdA, una norma dedicata al risparmio idrico; a titolo collaborativo e a titolo di esempio, i contenuti del testo possono essere i seguenti:

"Per le nuove trasformazioni urbanistiche occorre adottare adeguate soluzioni per il risparmio idrico e il riutilizzo delle acque meteoriche, così come richiesto dall'art. 146 del d.lgs. 152/2006 e in applicazione dell'art. 42 del Piano di Tutela delle Acque e del regolamento regionale 1/R/2006 e successivi aggiornamenti normativi".

• *Captazioni idropotabili*

Considerato che delle numerose captazioni idropotabili presenti sul territorio comunale solo due risultano ridefinite (DD n. 12 del 18 gennaio 2016) ai sensi del regolamento regionale n. 15/R del 2006 in materia di acque destinate al consumo umano, si ritiene opportuno che l'art. 33 comma 3 delle NdA "zona di rispetto delle sorgenti (ARs)" chiarisca meglio le relazioni tra la norma statale e la norma regionale in materia e i rispettivi contenuti. Si suggerisce di riarticolare la norma e si fornisce, a titolo collaborativo, un esempio di formulazione:

"In assenza dell'individuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili tramite specifico provvedimento da parte della Regione ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006, le stesse aree restano definite con il criterio geometrico stabilito dall'art. 94 del d.lgs. 152/2006. Tali aree di salvaguardia sono distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto:

- *zona di tutela assoluta, corrispondente ad una circonferenza di almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione;*
- *zona di rispetto, corrispondente ad una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di captazione.*

Fermi restando i vincoli e le limitazioni di cui alla predetta normativa statale, ai fini della tutela della risorsa idrica captata, ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006, nelle predette aree non sono ammessi nuovi insediamenti ed usi del territorio che comportino un incremento dell'attuale condizione di vulnerabilità e rischio della risorsa stessa.

La revisione delle aree di salvaguardia può essere predisposta solo successivamente all'approvazione dell'Autorità Regionale competente come previsto dal citato regolamento 15/R/2006".

Inoltre, è opportuno che la cartografia della Variante in oggetto riporti le aree di salvaguardia delle sorgenti ridefinite con la sopra citata DD n. 12 del 18 gennaio 2016.

• **Depuratori**

L'attuale formulazione dell'art. 33 comma 2 delle NdA "zona di rispetto dei depuratori (ARd)" non risulta coerente con l'art. 31 del Piano regionale di Tutela delle Acque. Al fine di garantire la coerenza con il PTA, fatte salve eventuali indicazioni più restrittive definite dall'Amministrazione comunale, la norma dovrà riportare al minimo quanto di seguito indicato:

"Per gli impianti di depurazione già esistenti, ove possibile, e per quelli di nuova realizzazione deve essere prevista una fascia di rispetto assoluto, con vincolo di inedificabilità nell'area circostante l'impianto di depurazione di acque reflue urbane, di regola non inferiore a 100 metri, misurati in linea d'aria dalla recinzione dell'impianto".

Potranno essere concesse deroghe a quanto sopra disposto nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 31, comma 4 delle Norme del PTA.

Rischio industriale

Si prende atto che, a seguito della richiesta formulata dalla Provincia di Torino nel parere espresso sul progetto preliminare della Variante in oggetto, il Comune ha provveduto ad integrare le NdA con l'articolo 22 bis "Adeguamento alla variante al PTC2" in materia di rischio industriale.

A tal proposito si segnala che l'art. 19 delle norme di attuazione della "Variante Seveso" al PTC si ritiene aggiornato secondo le pertinenti indicazioni riportate nella "nota esplicativa" n. 5/2015 del 15 dicembre 2015 della Città Metropolitana di Torino, le quali costituiscono la lettura delle norme di attuazione della Variante Seveso a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 105/2015.

Si suggerisce, quindi, di mantenere nell'art. 22 bis delle NdA i riferimenti alle norme della "Variante Seveso" (art. 19 per le aziende sottosoglia e artt. 5, 15.2.1, 15.3.1 per le nuove aziende Seveso) senza riportarne integralmente il testo.

Amianto

Poiché, sulla base delle informazioni geografiche disponibili, le porzioni settentrionali e meridionali del territorio comunale risultano interessate da rocce potenzialmente contenenti amianto (mappatura della presenza di amianto ai sensi del DM 101/2003), eventuali attività di estrazione e lavorazione di materiali naturali dovranno prevedere indagini finalizzate a verificare l'assenza di minerali di amianto, al fine di consentirne lo smaltimento nei modi previsti dalla normativa di settore. Le procedure per la verifica di tale aspetto devono essere in accordo con la normativa vigente (DM 6/9/1994 "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto").

Inoltre, per eventuali interventi di demolizione di edifici esistenti, si ricorda che è necessario, in caso di accertamento della presenza di manufatti contenenti amianto, prevedere lo smaltimento nei modi previsti dalla normativa di settore vigente.



Si segnala infine che è stato approvato il Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (Piano Regionale Amianto) per gli anni 2016-2020 (DCR n. 124 – 7279 del 1 marzo 2016).

La mappatura dell'amianto in Piemonte è consultabile sul Geoportale di Arpa Piemonte al link: http://webgis.arpa.piemonte.it/amianto_storymap_webapp/.

Elettromagnetismo

Al fine di rendere l'apparato normativo coerente alla normativa vigente in materia di protezione dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, è necessario modificare l'art. 33, comma 6 delle NdA "Fasce di rispetto dagli elettrodotti". Si suggerisce di riarticolare l'attuale articolato e si fornisce, a titolo collaborativo, un esempio di formulazione:

Si rimanda alla Legge 36/2001 ("Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici") per le indicazioni in merito alla protezione della popolazione da campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da sorgenti a bassa frequenza (50 Hz - elettrodotti, linee elettriche per il trasporto o la distribuzione di energia elettrica, impianti o cabine/stazioni/sottostazioni adibiti alla produzione o trasformazione di energia elettrica) e da sorgenti ad alta frequenza (da 100 KHz a 300 GHz - impianti radiotelevisivi, stazioni radio base, telefonia, ...).

Per le sorgenti a bassa frequenza, come previsto dal DM 29 maggio 2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti" e dall'art. 6, comma 1, del DPCM 08.07.2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti", è competenza del proprietario/gestore dell'impianto/linea determinare e comunicare al Comune i dati per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto.

Al fine di disciplinare la localizzazione degli impianti radioelettrici (sorgenti ad alta frequenza) si rimanda all'apposito Regolamento comunale, di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) della l.r. 19/2004 e della DGR 16/757 del 05.09.2005. In ogni caso si dovrà rispettare il DPCM 08.07.2003 che definisce i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità espressi in [V/m], [A/m] e [W/m].

Per gli elettrodotti, l'installazione di impianti radioelettrici e la protezione dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici valgono le normative specifiche, che includono anche indicazioni relative al calcolo delle fasce di rispetto, di cui alle norme nazionali (DPCM 08.07.2003, Legge 22.02.2001 n. 36, DM 29.05.2008) e regionali (l.r. 03.08.2004 n. 19 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" e sue delibere attuative, DGR 16/757 del 05.09.2005, nonché tutte quelle eventualmente di aggiornamento e modifica). Nel caso di attuazione di nuove aree ricadenti all'interno della fascia di rispetto (DM 29.05.2008), ai sensi di quanto previsto all'art. 4, comma 1, lettera h, della Legge 36/2001 non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.

Aria

Relativamente a quanto riportato a pag. 31 del RA sulla componente aria, si informa che i riferimenti corretti alla vigente zonizzazione del territorio regionale sono

rappresentati dagli indirizzi della pianificazione regionale aggiornata con DGR n. 41-855 del 29 dicembre 2014.

4 PIANO DI MONITORAGGIO

L'attuale impostazione del programma di monitoraggio proposto (V.A.S. *Piano di Monitoraggio*) prevede una serie di indicatori atti a valutare sia il livello di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità della Variante, sia a descrivere le trasformazioni nel tempo del quadro ambientale entro cui lo strumento urbanistico si colloca.

Nel condividere l'impostazione adottata, si evidenzia l'opportunità di stabilire fin d'ora la periodicità con cui sarà prodotto il rapporto di monitoraggio, così come previsto alla lettera i) dell'Allegato VI del d.lgs. 152/2006 e di prevedere la trasmissione delle risultanze del monitoraggio per via telematica alla *Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del territorio*.

Più nel dettaglio, al fine di garantire una più esaustiva attuazione del processo di monitoraggio, si reputa opportuno includere nel set di indici selezionati anche indicatori che consentano di valutare:

- il consumo di suolo;
- il livello di frammentazione ambientale del territorio comunale e di dispersione dell'urbanizzato;
- le ricadute delle previsioni di piano sulla percezione del paesaggio.

Per quanto attiene alla misurazione del consumo di suolo, si evidenzia che, nonostante la Variante non introduca aree di nuovo impianto a destinazione residenziale, produttiva, terziaria o commerciale, l'attuazione delle previsioni già assentite dallo strumento urbanistico vigente determinerà la compromissione di suoli attualmente integri e, pertanto, una non trascurabile variazione dello stato di fatto dei luoghi. Inoltre, la realizzazione delle aree a servizi pubblici proposte dal nuovo strumento urbanistico comporterà l'aumento del suolo consumato in modo reversibile.

Analoghe considerazioni valgono anche per l'incremento dei livelli di frammentazione ambientale del territorio comunale e di dispersione dell'urbanizzato, che costituiscono fenomeni concomitanti al consumo di suolo.

Ciò premesso, si richiede l'utilizzo degli indicatori illustrati nelle tabelle in calce, che dovranno essere misurati con riferimento all'intero territorio comunale. La loro applicazione, in coerenza con quanto disposto dall'art. 31 del Piano Territoriale Regionale, dovrà costituire l'opportunità per avviare un processo di monitoraggio, che consenta di valutare, su una scala temporale di lungo periodo, gli effetti cumulativi di trasformazioni antropiche determinate dall'attuazione di strumenti urbanistici successivi.

Per un approfondimento degli indicatori di seguito riportati e dei loro riferimenti teorici e metodologici si rimanda alla pubblicazione "Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte". Si segnala, inoltre, che con d.g.r. n. 34-1915 del 27.07.2015 è stata approvata l'edizione 2015 di tale documento, con la quale la Regione Piemonte ha dato seguito all'attività di monitoraggio intrapresa nel 2009. Come si evince dal testo della deliberazione, i dati inclusi nel rapporto devono essere assunti "*quale riferimento per la valutazione delle trasformazioni territoriali previste negli atti di pianificazione e nei piani settoriali ai vari livelli di governo del territorio, con particolare riferimento alla strumentazione urbanistica di livello locale.*"



INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE URBANIZZATA (CSU)	
$CSU = (Su/Str) \times 100$	Su = Superficie urbanizzata ¹ (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento ² (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie urbanizzata dato dal rapporto tra la superficie urbanizzata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata dalla superficie urbanizzata all'interno di un dato territorio

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE INFRASTRUTTURATA (CSI)	
$CSI = (Si/Str) \times 100$	Si = Superficie infrastrutturata ³ (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie infrastrutturata dato dal rapporto tra la superficie infrastrutturata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata da parte delle infrastrutture all'interno di un dato territorio

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO REVERSIBILE (CSR)	
$CSR = (Scr/Str) \times 100$	Scr = Superficie consumata in modo reversibile (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie consumata in modo reversibile (somma delle superfici di cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici, etc.) dato dal rapporto tra la superficie consumata in modo reversibile e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata in modo reversibile (cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici, etc.) all'interno di un dato territorio

¹ Porzione di territorio composta dalla superficie edificata e dalla relativa superficie di pertinenza. E' misurabile sommando la superficie edificata e la relativa superficie di pertinenza rilevate nella superficie territoriale di riferimento.

² Porzione di territorio definita secondo criteri amministrativi, morfologici, geografici, altimetrici e tematici, rispetto alla quale viene impostato il calcolo degli indicatori sul consumo di suolo a seconda dell'ambito di interesse del monitoraggio.

³ Porzione di territorio, che si sviluppa al di fuori della superficie urbanizzata, ospitante il sedime di un'infrastruttura lineare di trasporto e la sua fascia di pertinenza o l'area di una piattaforma logistica o aeroportuale. E' misurabile sommando le superfici dei sedimi delle infrastrutture lineari di trasporto e delle relative fasce di pertinenza e delle superfici delle piattaforme logistiche o aeroportuali rilevate nella superficie territoriale di riferimento.

INDICE DI FRAMMENTAZIONE DA INFRASTRUTTURAZIONE (IFI)	
IFI = Li/Str	Li = Lunghezza dell'infrastruttura (decurtata dei tratti in tunnel e di viadotto) (m) Str = Superficie territoriale di riferimento (m ²)
Descrizione	-
Unità di misura	m/m ²
Commento	Consente di valutare la frammentazione derivante dall'infrastrutturazione; maggiore è il valore dell'indice maggiore è la frammentazione

INDICE DI DISPERSIONE DELL'URBANIZZATO	
Dsp = [(Sud+Sur)/Su]*100	Sud = Superficie urbanizzata discontinua ⁴ (m ²) Sur = Superficie urbanizzata rada ⁵ (m ²) Su = superficie urbanizzata totale (m ²)
Descrizione	Rapporto tra la Superficie urbanizzata discontinua sommata alla Superficie urbanizzata rada e la superficie urbanizzata totale nella superficie territoriale di riferimento
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare la dispersione dell'urbanizzato relativamente alla densità dell'urbanizzato

Per quanto attiene al tema paesaggio, si ritiene opportuno che il piano di monitoraggio contempli un indice funzionale alla valutazione delle ricadute della Variante sulla componente scenico-percettiva del paesaggio comunale, ossia sul suo livello di organizzazione visiva e sulla sua qualità scenica.

A tal fine, dovranno essere individuati, su apposita cartografia, alcuni punti di osservazione particolarmente significativi, sia in termini di valore (presenza di elementi peculiari, complessità della scena paesaggistica, ampiezza e profondità del campo visivo, intervisibilità, ...), sia di vulnerabilità visiva. Il monitoraggio dovrà avvalersi di rilievi fotografici realizzati dai punti di osservazione prescelti e tali rilievi dovranno essere ripetuti in tempi successivi, al fine di controllare, attraverso un confronto visivo, l'effettiva riconoscibilità dei luoghi.

In materia di rifiuti, considerata l'attuale bassa percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, si condivide la presenza del relativo indicatore nel PMA; tuttavia, poiché le attività incidenti sulla raccolta differenziata sono effettuate a livello consortile, si consiglia di sostituire il termine "Gestire (...)", con "Concorrere a mitigare l'incremento della produzione dei rifiuti derivante dai nuovi insediamenti attraverso la diffusione della raccolta differenziata".

⁴ Porzione di territorio dove la densità dell'urbanizzato è compresa tra il 50% e il 30%. È riferita ad aree edificate dove la presenza di spazi vuoti o verdi è predominante e significativa.

⁵ Porzione di territorio dove la densità dell'urbanizzato è inferiore al 30%. È riferita ad aree scarsamente edificate dove la presenza di spazi vuoti/verdi è predominante; gli edifici isolati e sparsi sul territorio sono contornati da attività agricole o da aree naturali.





COMUNE DI MONASTERO DI LANZO

Regione Piemonte Provincia di Torino

GILLEGATO C

COMUNE DI MONASTERO DI LANZO

- 6 MAR. 2018

Protocollo n. 389

Cat. VI Classe / Fasc.

VARIANTE STRUTTURALE N. 2 AL PRG VIGENTE

Legge Regionale 56/77 art. 17 - 4° comma

Modificata dalla Legge Regionale n. 3 del 25/03/2013 e n. 17 del 12/08/2013

PROGETTO DEFINITIVO

con il recepimento delle osservazioni formulate dalla Regione Piemonte con nota Prot. 13761/A1606A del 8 giugno 2017 e pareri tecnici allegati

Ottobre 2017

Progettista
dott. arch. Ferruccio Geninatti Satè

Firmato da:
Ferruccio Geninatti Satè
Motivo:
Firmato digitalmente

Luogo:
Lanzo Torinese
Data: 20/02/2018 16:45:00

REGIONE PIEMONTE
DIREZIONE AMBIENTE
e TUTELA TERRITORIO

30 MAG 2018

Prot. N. 14903/16606A

Consiglieri



Consulente aspetti geologici e sismici
dott. geol. Fabrizio Vigna

COMUNE DI MONASTERO DI LANZO

9

V.AS

Piano di Monitoraggio

LEGENDA

Modifiche apportate al testo normativo in sede controdeduttiva alle osservazioni/pareri/contributi espressi nel **parere conclusivo** dalla Regione Piemonte Direzione Ambiente, Governo e tutela del Territorio – Settore Copianificazione urbanistica area nord-ovest Prot. nr.13764/A1606A del 08/06/2017 e pareri tecnici allegati (**parere unico**) della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Tecnico Regionale - Area Metropolitana di Torino e **parere motivato** formulato dall'Organo Tecnico regionale per la VAS assunto dal Settore Valutazione Ambientali e procedure integrate con Determinazione Dirigenziale n. 171 del 20/04/2017.

Nota redazionale

~~Testo stralciato~~

Nuove introduzioni al testo integrativo



COMUNE DI MONASTERO DI LANZO

VAS – Piano di Monitoraggio

Premessa:

I piani che in relazione alla norma della direttiva 2001/42CE, sono sottoposti a valutazione ambientale strategica sono sottoposti al controllo degli effetti ambientali significativi mediante un monitoraggio che ne accompagna il percorso di attuazione. Il controllo deve verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, nonché l'individuazione degli eventuali effetti negativi al fine di adottare le opportune misure correttive.

Il Piano di Monitoraggio del piano si sviluppa in due momenti temporali e precisamente: momento della fase temporale intermedia e momento della fase di completamento delle previsioni del piano (circa 10 anni dopo la sua approvazione), in cui viene proseguita la fase di valutazione ambientale della variante di piano.

La valutazione intermedia prende in considerazione:

- i primi risultati degli interventi previsti nell'ambito della realizzazione del piano;
- la coerenza con la valutazione rispetto agli obiettivi di sostenibilità posti alla base del piano;
- il grado di raggiungimento degli stessi.

La valutazione della fase di completamento è orientata a;

- illustrare l'utilizzo delle risorse in seguito all'attuazione del piano;
- valutare l'efficacia e l'efficienza degli interventi del loro impatto sul territorio;
- verificare la coerenza con la valutazione della fase intermedia.

Ai sensi dell'art. 18 del D.lgs n. 128/2010, *"il Monitoraggio è effettuato dall' Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell'Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale (...).*

Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.

Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate (...) si è data adeguata informazione attraverso informazione attraverso i siti Web dell'autorità competente e dell'autorità procedente e delle Agenzie interessate.

Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione."

Gli indicatori per la VAS sono lo strumento messo a disposizione dell'Ente per monitorare nel tempo l'andamento del Piano e la coerenza rispetto agli obiettivi assunti nella fase iniziale.

L'obiettivo del monitoraggio risulta pertanto quello di individuare le eventuali criticità ed adottare opportuni interventi correttivi con eventuali valutazioni di successive ipotesi di variante.

Di seguito viene riportata opportuna tabella degli indicatori di monitoraggio.

Indicatori per il monitoraggio

Indicatore	Obiettivo	Descrizione dell'indicatore	Sistema di rilevazione	Unità di misura
Aree per servizi a verde in ambiente urbano	Incremento delle aree verdi in paesaggio urbano	Rappresenta l'estensione delle aree occupate dal verde all'interno delle superfici comunali	Incremento % dello standard di aree a verde rispetto al totale delle aree per standard Cadenza annuale	mq. e mq/ab.
Superfici drenanti	Ridurre la mineralizzazione dei suoli negli interventi di trasformazione residenziale	Rappresenta la percentuale di superficie permeabile rispetto alla superficie complessiva dell'area di intervento	Si provvederà alla verifica dei dati parametrici sia all'atto del rilascio dei titoli abilitativi sia a conclusione dell'intervento autorizzato	mq.
Recupero dei nuclei di antica formazione	Salvaguardare e valorizzare i nuclei di antica formazione	Numero di interventi di recupero nei nuclei di antica formazione	Numero di pratiche attivate per tipo di intervento cadenza annuale	n° interventi mq. di s.l.p.
Efficienza energetica degli edifici	Contenere il consumo delle risorse rinnovabile e non	Privilegiare la costruzione di edifici ad alta efficienza energetica regolamentando i materiali costruttivi, isolamento termico, esposizione solare, ecc...	Numero degli edifici in classe energetica ABC cadenza annuale	
Salute popolazione	Riduzione popolazione esposta all'inquinamento atmosferico	Numero di superamento dei valori soglia nell'atmosfera di inquinanti pericolosi per la salute umana (CO, NO2, PM10, C6H16, SO2, O3)	Definizione dello stato attuale e monitoraggio periodico a cadenza annuale	tg/mc

segue



Indicatori per il monitoraggio (segue da pagina precedente)

Indicatore	Obiettivo	Descrizione dell'indicatore	Sistema di rilevazione	Unità di misura
Qualità aria	Ridurre le emissioni climateranti	Livello di emissioni CO2 Emissioni acidificanti complessive da processi energetici	Definizione dello stato attuale e monitoraggio periodico a cadenza annuale	Tg/mc
Produzione rifiuti	Gestire e Concorrere a mitigare l'incremento della produzione dei rifiuti derivante dai nuovi insediamenti attraverso la diffusione della raccolta differenziata	Incremento dei quantitativi dei rifiuti prodotti sul territorio e percentuale di differenziazione	Definizione dello stato attuale e monitoraggio periodico a cadenza annuale	l/anno % raccolta differenziata
Consumo del suolo	Controllare il consumo di suolo	Sono allegate le Tabelle relative agli Indicatori di consumo del suolo e calcolo dei relativi indici.	Periodicità annuale	ha e %
Paesaggio	Valutazione ricadute della variante sulla componente scenico percettiva	E' allegata planimetria con individuazione dei punti di osservazione per rilievi fotografici	Periodicità annuale	

Gli indicatori sono stati individuati in funzione:

- 1) della loro capacità di fornire una descrizione sufficientemente dettagliata del territorio prima dell'entrata in vigore della variante strutturale al PRG ed a monitorarne, nel tempo, gli effetti sull'ambiente dall'attuazione delle azioni previste;
- 2) degli obiettivi assunti nella predisposizione della variante, privilegiando i dati disponibili in sede comunale o reperibili presso altri enti od amministrazioni sovraordinati (Regione, Provincia, ARPA).

La trasmissione delle risultanze del monitoraggio dovranno avvenire per via telematica alla Direzione regionale Ambiente, Governo Tutela del territorio.



TABELLE INDICATORI CONSUMO DI SUOLO**INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE URBANIZZATA (CSU)**

$CSU = \frac{Su}{Str} \times 100$	Su = Superficie urbanizzata ¹ (ha) 39 Str = Superficie territoriale di riferimento (ha) 1.766
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie urbanizzata dato dal rapporto tra la superficie urbanizzata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale 2,20
Commento	Consente di valutare l'area consumata dalla superficie urbanizzata all'interno di un dato territorio

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE INFRASTRUTTURATA (CSI)

$CSI = \frac{Si}{Str} \times 100$	Si = Superficie infrastrutturata ³ (ha) 18 Str = Superficie territoriale di riferimento (ha) 1.766
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie infrastrutturata dato dal rapporto tra la superficie infrastrutturata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale 1,02
Commento	Consente di valutare l'area consumata da parte delle infrastrutture all'interno di un dato territorio

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE REVERSIBILE (CSR)

$CSR = \frac{Scr}{Str} \times 100$	Scr = Superficie consumata in modo reversibile (ha) 0 Str = Superficie territoriale di riferimento (ha) 1.766
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie consumata in modo reversibile (somma delle superfici di cave, parchi urbani impianti sportivi e tecnici, etc.) dato dal rapporto tra la superficie consumata in modo reversibile e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale 0
Commento	Consente di valutare l'area consumata da parte delle infrastrutture all'interno di un dato territorio

INDICE DI FRAMMENTAZIONE DA INFRASTRUTTURAZIONE (IFI)

$IFI = Li/Str$	Li = Lunghezza dell'infrastruttura (decurtata dei tratti in tunnel e di viadotto (m) 30.000 Str = Superficie territoriale di riferimento (m ²) 180.000 Su = Superficie urbanizzata totale (m ²) 0,17
Descrizione	-
Unità di misura	m/m ²
Commento	Consente di valutare la frammentazione derivante dall'infrastrutturazione; maggiore è il valore dell'indice maggiore è la frammentazione



INDICE DI DISPERSIONE DELL' URBANIZZATO

Dsp= ($\frac{Sud+Sur}{Su}$)x100	Sud = Superficie urbanizzata discontinua¹ (m²) Sur = Superficie urbanizzata rada⁵ di riferimento (m²) Su = Superficie urbanizzata totale(m²)
Descrizione	Rapporto tra la Superficie urbanizzata discontinua sommata alla Superficie urbanizzata rada e la superficie urbanizzata totale nella superficie territoriale di riferimento
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare la dispersione dell'urbanizzato relativamente alla densità dell'urbanizzato

¹ Porzione di territorio composta dalla superficie edificata e dalla relativa superficie di pertinenza. E' misurabile sommando la superficie edificata e la relativa superficie di pertinenza rilevate nella superficie territoriale di riferimento.

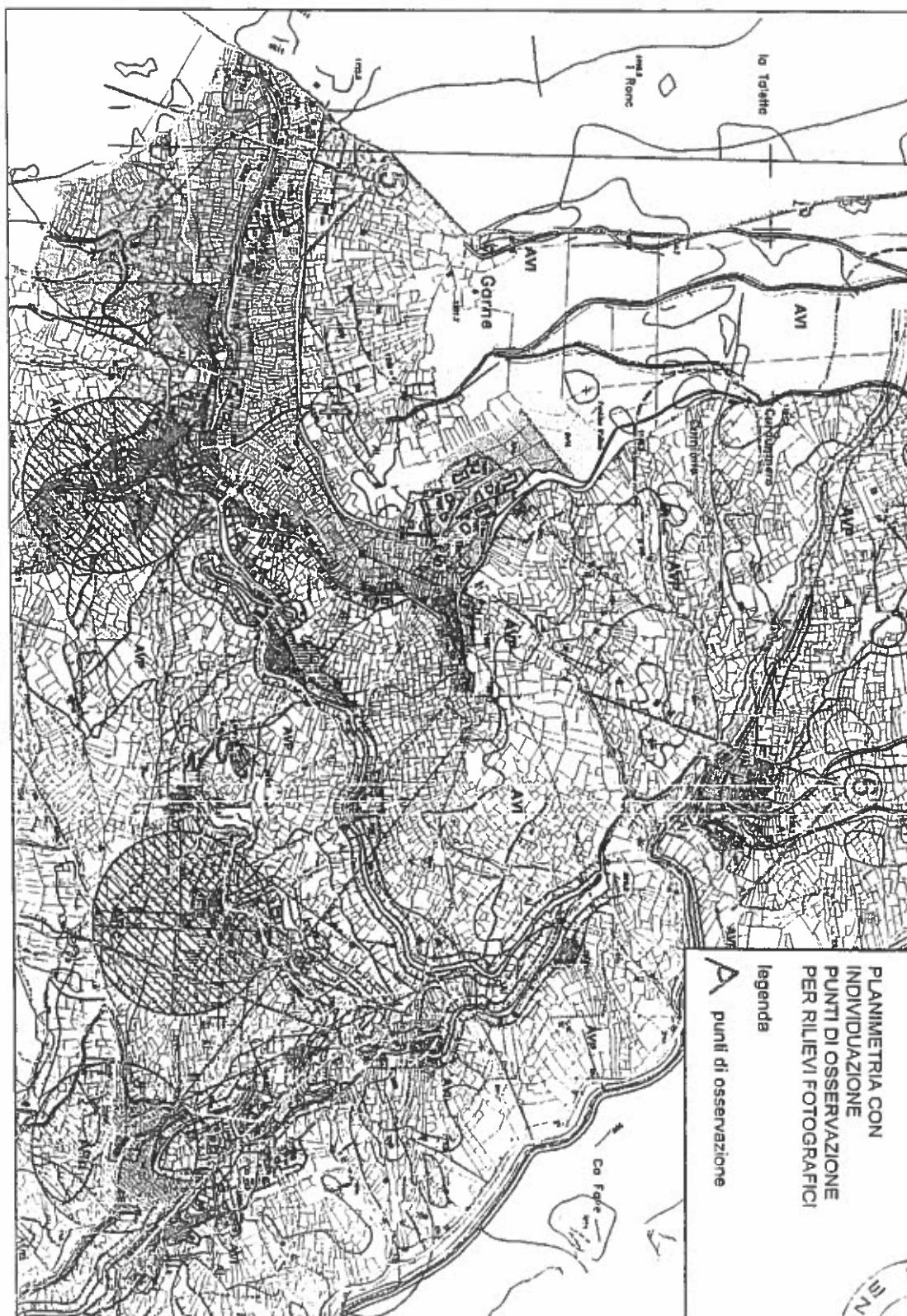
² Porzione di territorio definita secondo i criteri amministrativi, morfologici, geografici, altimetrici e tematici, rispetto alla quale viene impostato il calcolo degli indicatori sul consumo di suolo a seconda dell'ambito di interesse del monitoraggio.

³ Porzione di che si sviluppa al di fuori della superficie urbanizzata, ospitante il sedime di un'infrastruttura lineare di trasporto e la sua fascia di pertinenza o l'area di una piattaforma logistica o aeroportuale. E' misurabile sommando le superfici dei sedimi delle infrastrutture lineari di trasporto e delle relative fasce di pertinenza e delle superfici delle piattaforme logistiche e aeroportuali rilevate nella superficie territoriale di riferimento.

⁴ Porzione di territorio dove la densità dell'urbanizzato è compresa tra il 50% e il 30%. E' riferita ad aree edificate ove la presenza di spazi vuoti è predominante e significativa.

⁵ Porzione di territorio dove la densità dell'urbanizzato è inferiore al 30%. E' riferita ad aree scarsamente edificate ove la presenza di spazi vuoti/verdi è predominante, gli edifici isolati e sparsi sul territorio sono contornati da attività agricole o da aree naturali







**REGIONE
PIEMONTE**

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio

Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate

ALLEGATO D.

**Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale
relativa alla Variante strutturale n. 2 al PRG del Comune di MONASTERO DI
LANZO (TO)**

DICHIARAZIONE di SINTESI ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b) del d.lgs. 152/2006

Il presente documento costituisce la dichiarazione di sintesi che, secondo quanto disposto dall'art. 17 del d.lgs. 152/2006 e dalla d.g.r. n. 12-8931 del 09.06.2008, accompagna l'approvazione del Piano, illustrando: "in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate".

La presente dichiarazione di sintesi fa riferimento alle osservazioni ambientali e paesaggistiche, sviluppate nella relazione di esame delle controdeduzioni redatta dall'Organo Tecnico regionale, sulla base dei dati forniti dal Comune di Monastero di Lanzo negli elaborati *Rapporto Ambientale*, *Piano di Monitoraggio*, *Relazione di controdeduzione* e *Norme di attuazione* adottati con d.c.c. n. 9 del 29.03.2018, che riassumono le criticità emerse in fase di istruttoria del Progetto definitivo e illustrano le scelte conseguentemente effettuate dall'Amministrazione comunale.

Tali osservazioni sono state integralmente recepite nella relazione di controdeduzione redatta dal Settore Copianificazione Urbanistica Area Nord-Ovest per la predisposizione del provvedimento di approvazione di competenza della Giunta Regionale.

In relazione al processo di Valutazione Ambientale Strategica, si evidenzia che la fase di specificazione è stata attivata nel gennaio 2011, mediante la trasmissione del Documento tecnico preliminare e la consultazione dei soggetti con competenza in materia ambientale (Provincia di Torino, Soprintendenza per i Beni archeologici del Piemonte e del Museo delle Antichità egizie, ARPA Piemonte, ASL TO4).

Il Comune di Monastero di Lanzo ha adottato la Variante nella versione preliminare con d.c.c. n. 2 del 28.02.2011 e, successivamente, ha acquisito i contributi dei soggetti con competenza in materia ambientale.

Il Progetto definitivo della Variante al PRG è stato adottato con d.c.c. n. 21 del 17.08.2015 e, successivamente, il Comune ha provveduto all'invio della documentazione alla Regione, ove è pervenuta in data 24.10.2015.

A seguito di una formale verifica da parte dell'allora competente Settore Attività di Supporto al Processo di Delega per il Governo del Territorio e dell'invio da parte del Comune degli atti integrativi richiesti, il Progetto definitivo di Piano è stato ritenuto procedibile per l'istruttoria in data 13.07.2016.

Via Principe Amedeo, 17
10123 Torino
Tel. 011.4321410
Fax 011.4323771

C.so Bolzano, 44
10121 Torino
Tel. 011.4321448
Fax 011.4325870



L'organo tecnico regionale, nella fase di Valutazione del Progetto definitivo, ha espresso il Parere Motivato con determina dirigenziale n. 171 del 20.04.2017.

Tale contributo aveva posto l'attenzione su aspetti inerenti le ricadute del nuovo strumento di pianificazione sullo stato qualitativo di diverse componenti del sistema ambientale locale, con particolare attenzione alle criticità potenzialmente determinate da alcune previsioni urbanistiche a carattere residenziale. Era stata indicata, inoltre, la necessità di approfondire e ridefinire alcuni aspetti metodologici, in particolare per quanto riguarda il piano di monitoraggio.

A seguito delle osservazioni regionali in materia di VAS e in materia urbanistica, l'Amministrazione comunale ha adottato le controdeduzioni con d.c.c. n. 9 del 29.03.2018.

Nella fase di revisione del Piano, il Comune ha svolto approfondimenti finalizzati a perfezionare i contenuti dell'apparato normativo e cartografico della Variante e del piano di monitoraggio, nonché a garantire una più efficace integrazione delle previsioni con il sistema territoriale locale, sotto il profilo ambientale, paesaggistico ed ecosistemico.

Nel dettaglio, l'analisi della documentazione predisposta dall'Amministrazione Comunale ha evidenziato quanto segue:

- è stato integrato il documento "V.A.S. Piano di Monitoraggio", mediante il recepimento degli indicatori suggeriti nel Parere Motivato dell'OTR;
- è stato perfezionato e integrato l'apparato normativo della Variante, accogliendo le indicazioni fornite in merito a specifiche questioni relative a diverse componenti ambientali del territorio comunale (tutela delle risorse idriche, impianti di depurazione di acque reflue, rischio industriale, presenza di amianto, inquinamento elettromagnetico e coerenza paesaggistica);
- sono state recepite negli elaborati cartografici della Variante le aree di salvaguardia delle due sorgenti presenti sul territorio comunale, già ridefinite ai sensi del Regolamento regionale 15/R/2006 (d.d. n. 12 del 18.01.2016);
- è stata effettuata una complessiva riduzione delle previsioni insediative residenziali, mediante lo stralcio e il ridimensionamento delle aree di completamento LC12 e LC13;
- è stata rettificata la Tavola 2 "Vincoli, zone e fasce di rispetto", inserendo la corretta perimetrazione delle aree tutelate per legge ai sensi del comma 1 dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004.

Nella fase di approvazione del Piano, stante il permanere di alcuni elementi di criticità, sia a livello ambientale che urbanistico, sono state introdotte d'ufficio alcune modifiche, puntualmente descritte nell'Allegato A alla deliberazione di approvazione del Piano.

In sintesi, tali modifiche comportano:

- la riscrittura integrale del comma 2.1 dell'art. 34 delle NdA della Variante per adeguarne i contenuti alla nuova disciplina vigente in materia forestale (d.lgs. n. 34/2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali");



- la revisione e l'integrazione del comma 2 dell'art. 34 delle NdA della Variante con prescrizioni finalizzate a garantire il rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di autorizzazione paesaggistica;
- la revisione e l'integrazione delle NdA della Variante con prescrizioni finalizzate a garantire la piena coerenza delle previsioni proposte con i disposti normativi del Piano Paesaggistico regionale, oltre che con i suoi obiettivi di tutela e valorizzazione.

Il Direttore

(dott. Roberto RONCO)

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

Il Funzionario istruttore:
arch. Francesca Finotto
tel. 011.432.5978





*Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Settore Copianificazione Urbanistica Area Nord-Ovest*

*territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it
copianificazioneurbanistica.areanordovest@regione.piemonte.it*

Data (*)

Protocollo (*)

(*) segnatura di protocollo riportata nei metadati di Doqui ACTA

Classificazione: 11.60.10/PRGC_VAR/B80216

Allegati:

All. 1: Contributo del Settore Tecnico Regionale
Nota prot. n. 46869/2018/A1813A in data 17.10.2018

All. 2: Contributo del Settore Valutazione ambientali
Nota in data 04/12/2018

Riferimento:

Prot. Gen. n. 14903/A16000 in data 30.05.2018

Rif. Prot. n. 913 in data 30.05.2018 del Comune di MONASTERO DI LANZO

Pratica n. B82016

OGGETTO: Comune di MONASTERO DI LANZO

Provincia di Torino

Variante Strutturale n. 2 al P.R.G.C. - Controdeduzioni

L.R. 05.12.1977 n. 56 e s.m.i.

13° comma, art. 15.

D.C.C. n. 9 del 29/03/2018

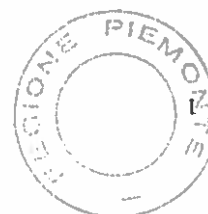
Pratica n. B82016 – CD alla pratica n. B50522

RELAZIONE

L'Amministrazione Comunale di Monastero di Lanzo aveva adottato con D.C. n. 21 in data 17.08.2015 la Variante Strutturale n. 2 e con D.C. n. 8 in data 18/03/2016 la documentazione integrativa.

La Regione Piemonte, con relazione data 31.05.2017, aveva rinviato la pratica al Comune affinché provvedesse - ai sensi del 13° comma dell'art. 15 della L.R. 56/77 - di apportare agli elaborati le modifiche e le integrazioni puntualmente elencate nella relazione citata.

Successivamente l'Amministrazione Comunale di Monastero di Lanzo, con Deliberazione Consiliare n. 9 del 29/03/2018 ha controdedotto alle richieste formulate ed ha proceduto al conseguente aggiornamento degli elaborati.



Il Settore Copianificazione urbanistica settore nord-ovest, incaricato dell'esame della pratica, ha provveduto ad analizzare gli elaborati che compongono le controdeduzioni in oggetto ed ha operato le necessarie verifiche.

A seguito dell'istruttoria effettuata, è stata predisposta la seguente Relazione di Esame per la definitiva approvazione da parte della Giunta Regionale (previa introduzione delle necessarie modifiche ed integrazioni da apportare "ex officio" agli elaborati).

1. SINTESI DEI CONTENUTI

Lo strumento urbanistico in oggetto era stato restituito in controdeduzione all'Amministrazione comunale affinché fosse ottemperato sostanzialmente:

- l'adeguamento delle fasce di rispetto cimiteriali alle nuove disposizioni di legge;
- l'adeguamento al commercio;
- il perfezionamento di vari articoli dell'apparato normativo alle risultanze della Relazione istruttoria dell'Organo Tecnico Regionale per la VAS;
- il perfezionamento di vari articoli dell'apparato normativo alle risultanze del parere unico del Settore Tecnico regionale - Area metropolitana di Torino.

In sede controdeduttiva, per quanto di competenza, è stato richiesto il parere conclusivo alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, Protezione civile, trasporti e Logistica – Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino (prot. n. 46869/2018//A1813A in data 17/10/2018).

Eccetto la richiesta di inserire alcune correzioni normative, si constata l'integrale recepimento delle richieste formulate nel parere precedente.

Il citato parere conclusivo è parte integrante della presente relazione istruttoria.

Analogamente è stato trasmesso dal Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate in data 04/12/2018 il contributo per l'esame delle controdeduzioni che è parte integrante della presente relazione istruttoria.

2. VALUTAZIONI E RICHIESTE CONCLUSIVE

Le controdeduzioni comunali hanno affrontato i problemi posti dalla relazione d'esame regionale intervenendo secondo le relative richieste e fornendo chiarimenti in proposito.

Per quanto non altrimenti specificato nella presente relazione, si intendono sufficientemente esaustivi gli approfondimenti e le motivazioni fornite dall'Amministrazione Comunale con le modifiche e le precisazioni introdotte.

Per contro, in merito alle questioni che non appaiono totalmente conformi con gli orientamenti definiti dalla relazione d'esame regionale, si ritiene di esprimere le seguenti valutazioni conclusive.

2.1 - Riferimento al punto 3.1 della Relazione d'esame sulle problematiche geologiche ed idrauliche - Sintesi dell'osservazione - Si richiedeva l'adeguamento al parere della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste – Settore Tecnico regionale - Area metro-

politana di Torino, prot. n. 25863/2017/A1813A in data 31/05/2017, che formulava la necessità di integrare ed approfondire alcuni aspetti dello studio geologico facente parte della Variante Strutturale n. 2 al PRGC.

Controdeduzione comunale: si è provveduto ad un sostanziale recepimento.

Determinazioni conclusive: si assumono le modifiche del parere del Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino prot. n. 46869/2018/A1813A in data 17/10/2018 nell'ambito delle controdeduzioni della Variante Strutturale n. 2 al PRGC.

In merito agli elaborati “Norme di Attuazione e tabelle normative” e “Relazione geologico-tecnica e schede geologico tecniche di compatibilità urbanistica-ottobre 2017” si provvede pertanto alle seguenti modifiche:

E' stato effettuato l'aggiornamento normativo come richiesto dal punto 18 del parere della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste – Settore Tecnico regionale - Area metropolitana di Torino, prot. n. 25863/2017/A1813A in data 31/05/2017; relativamente al DM 14/01/2008 tuttavia, si intende apportare un'ulteriore modifica essendo stato emanato nel periodo intercorso successivamente alla richiesta di integrazioni, il DM 17/01/2018 sulle Norme Tecniche per le Costruzioni, che ha sostituito il precedente del 2008.

E' stata accolta l'osservazione in merito al punto 1 del parere della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste – Settore Tecnico regionale - Area metropolitana di Torino, prot. n. 25863/2017/A1813A in data 31/05/2017, di esclusione dalla classe II le porzioni di territorio con pendenza superiore a 35°. Nel prendere atto dell'approfondimento effettuato e delle risultanze delle analisi condotte, si intende recepire negli elaborati di cui sopra, la fascia di rispetto ed inedificabilità, prevista per gli orli di terrazzo al paragrafo 3.5.2 della Relazione geologica integrativa (Prescrizioni Idraulico-Geologiche di Carattere Generale), anche per gli elementi morfologici quali i cigli di scarpate di erosione e il piede delle pareti rocciose quando questi abbiano pendenza maggiore di 35°.

All'art. 54, par. 3, punto 1.4 (Classe IIIb3) delle Norme di Attuazione (così come al punto 3.4 della Relazione Geologico-Tecnica), dopo la frase “[...] di quelle libere di ruscellare lungo il versante e della generale notevole pendenza dell'area.”, si intende aggiungere la frase: *“In classe IIIb3 sono inoltre stati perimetrati alcuni edifici caratterizzati dal possibile rischio valanghivo.”*.

All'art. 54, par. 3, punto 1.3.4 (Classe IIIa3) delle Norme di Attuazione (così come al punto 3.3.4 della Relazione Geologico-Tecnica), è presente un refuso introdotto nella modifica apportata che, per una lettura più fluida e per una miglior comprensione, si intende sostituire la frase: “[...] nell'evoluzione di dissesti innescati anche esternamente al lotto in esame, se tale studio mettesse in evidenza la necessità di mitigazione, di riassetto o di sistemazione, necessari per la mitigazione delle condizioni di pericolosità [...]” con il seguente testo: *“[...] nell'evoluzione di dissesti innescatisi anche esternamente al lotto in esame. Se tale studio mettesse in evidenza la necessità di interventi di mitigazione, di riassetto o di sistemazione, necessari per la mitigazione delle condizioni di pericolosità [...]”*.

2.2 - Riferimento al punto 3.2 Osservazioni e prescrizioni riportate nella relazione istruttoria dell'Organo Tecnico Regionale per la VAS- Sintesi dell'osservazione – Si richiedeva di porre

l'attenzione su aspetti inerenti le ricadute del nuovo strumento di pianificazione sullo stato qualitativo di diverse componenti ambientali e paesaggistiche.

Controdeduzione comunale: si è provveduto ad un sostanziale recepimento.

Determinazioni conclusive: si assumono le modifiche del parere del del Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate del 04/12/2018 nell'ambito delle controdeduzioni della Variante Strutturale n. 2 al PRGC.

In merito all' elaborato "Norme di Attuazione e tabelle normative" si provvede pertanto alle seguenti modifiche:

Art. 34 – "Vincoli":

- **comma 2** - **"Aree tutelate per legge ai sensi del D.lgs. 42/2004 art. 142 comma 1 lett. c), d), g), h) individuate nella Tav. 2 aree AVP"**. Essendo la normativa suddetta integrata dal D.P.R. 31/2017 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata", entrato in vigore il 06.04. 2017, il testo che recita: *"Entro tali aree... omissis ... della L.R. n. 32/2008 e s.m.i."* si intende integralmente sostituito con il seguente testo: *"Entro tali aree, il rilascio dei titoli abilitativi per le attività edilizie o di trasformazione del suolo dovrà essere subordinato ad autorizzazione paesaggistica in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e dall'art. 3 del D.P.R. n. 31/2017. Non è richiesta l'autorizzazione per gli interventi elencati all'art. 149 del d.lgs n. 42/2004 e all'art. 3, comma 3, della L.R. n. 32/2008 e s.m.i, nonché all'art. 2 del D.P.R. n. 31/2017. L'individuazione del soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione suddetta dovrà adempiere ai dettami dell'art. 3, commi 1 e 2, della L.R. n. 32/2008 e s.m.i."*

Inoltre, al fine di garantire una maggiore coerenza dello strumento urbanistico con l'apparato normativo del Ppr, lo stesso comma 2 si intende integrato, come ultimo comma, con l'inserimento del seguente testo: *"Si richiamano le disposizioni immediatamente cogenti e prevalenti del Ppr contenute nelle Norme di Attuazione all'art. 13, comma 11, all'art. 14, comma 11, all'art. 16, commi 11, 12 e 13, all'art. 33, comma 19. In caso di contrasto con le norme del PRGC sono prevalenti le norme del Ppr sopra citate."*

- **comma 2.1** - **"Aree boscate vincolate (D.Lgs 42/04, art. 142, c. 1 lett. G)"**. Si ravvisa che il d.lgs. 227/2001 e s.m.i. è stato abrogato e sostituito dal d.lgs. n. 34/2018 *"Testo unico in materia di foreste e filiere forestali"*, il quale opera una complessiva riforma della normativa vigente in materia. Alla luce di ciò si intende integralmente sostituito con il seguente testo: *"Il PRGC riconosce e individua nella Tavola 2 "Vincoli, zone e fasce di rispetto" le foreste e i boschi di cui all'art. 142, comma 1, lettera g del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., anche in coerenza con le disposizioni dell'art. 16 "Territori coperti da foreste e da boschi" delle NdA del Piano paesaggistico regionale."*

La perimetrazione degli ambiti a bosco evidenziata dalla suddetta cartografia del PRGC assume carattere ricognitivo indicativo, in quanto l'individuazione delle aree boschive avviene sulla base dell'effettiva consistenza del bene in coerenza con la definizione di bosco precisata dagli articoli 3 e 4 del d.lgs. n. 34/2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali" e dalla legge regionale 4/2009 "Gestione e promozione economica delle foreste".

Le trasformazioni del bosco previste dal presente PRGC sono soggette ai disposti della normativa in materia forestale e sono subordinate alle autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni

competenti ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e dell'art. 1 della l.r. 45/1989, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale.

Sono a carico del soggetto che intende operare la trasformazione del bosco la compensazione della superficie forestale trasformata (art. 19, comma 4 della l.r. 4/2009) e l'eventuale mitigazione degli impatti sul paesaggio (art. 146 del d.lgs. 42/2004 e d.g.r. n. 23-4637 del 06.02.2017).

Sono fatte salve le disposizioni del Regolamento regionale 2/R/2017 recante: "Attuazione dell'articolo 3, comma 3 ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)" che permettono il riconoscimento delle porzioni di territorio ricoperte da vegetazione arborea e arbustiva non considerate bosco. Tali fattispecie, se riconosciute, non sono soggette né alla disciplina forestale, né a quella paesaggistica, qualora non sussistano altri vincoli di cui al d.lgs. n. 42/2004.

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco s'intendono richiamati i contenuti dell'art. 10 della legge 353/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e s.m.i."

Art. 34 bis – "Aree di montagna"

Al fine di garantire una maggiore coerenza dello strumento urbanistico con l'apparato normativo del Ppr, nell'unico comma presente, il termine "*applicabili*" si intende sostituito con il termine "*vigenti*".

3. CONCLUSIONI

Sulla base di quanto riportato nei precedenti punti della presente Relazione, questa Direzione Regionale esprime parere favorevole all'approvazione della Variante Strutturale n. 2 al P.R.G. del Comune di Monastero di Lanzo, adottata con D.C. n. 21 del 17/08/2015 e D.C. n. 8 del 18/03/2016 (documentazione integrativa), subordinatamente all'introduzione ex-officio delle modifiche illustrate e motivate nella presente relazione, nonché puntualmente elencate nell'allegato A) che ne è parte integrante.

Si prende atto che il piano risulta adeguato alle previsioni commerciali secondo quanto previsto dalla L.R. 28/99 e dai criteri di cui all'Allegato A della D.C.R. n. 563-13414 del 29/10/1999 e s.m. ed i.

Si prende atto, altresì, che lo studio redatto dal Comune di Monastero di Lanzo a supporto della Variante Strutturale n. 2 al P.R.G. possa essere considerato adeguato al PAI ed alla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP oltre per quanto introdotto dall'allegato A), anche per quanto introdotto a seguito dell'accoglimento delle indicazioni prescrittive indicate con carattere sottolineato nel parere del Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino prot. n. 46869/2018//A1813A in data 17/10/2018.

Si richiama infine l'esigenza che gli elaborati dello strumento urbanistico contenenti il quadro del dissesto, successivamente all'approvazione da parte del Comune, siano messi a disposizione della Regione per l'aggiornamento del PAI, come richiamato dal §3.3 dell'Allegato A alla d.g.r. n. 64-7417 del 7 aprile 2014, laddove recita "*a tal fine, in attuazione dell'articolo 15, comma 17 della l.r. 56/77, gli elaborati contenenti il quadro del dissesto e della pericolosità devono essere inviati in formato pdf/A, firmato digitalmente ai sensi di legge e in formato shape file, secondo le specifiche*

di cui al punto 4 della Parte II del presente allegato, dichiaratamente conformi all'originale, anche al Settore Pianificazione Difesa del suolo, Difesa assetto idrogeologico e Dighe della Regione Piemonte”.

Infine, tenuto conto delle modifiche ed integrazioni che, in coerenza con la presente relazione, verranno disposte dal provvedimento di approvazione, si ricorda al Comune la necessità di provvedere subito dopo l'approvazione stessa ad integrare e collazionare adeguatamente tutti i documenti della Variante Strutturale n. 2 al P.R.G..

Il Dirigente del Settore

ing. Salvatore SCIFO

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005

Referente:

Arch. Corradino Arrotini Tel. 0114323790



Note informative

La documentazione relativa alle controdeduzioni della Variante Strutturale n. 2 al P.R.G.. trasmessa dal Comune di Monastero di Lanzo risulta composta da:

A) Atti Amministrativi

- Lettera di trasmissione della pratica n. 913 del 30/05/2018;
- Deliberazione Consiliare n. 9 del 29/03/2018 esecutiva ai sensi di legge, di adozione delle determinazioni in merito alle osservazioni formulate dalla Regione Piemonte nella Relazione di esame relativa alla variante Strutturale n. 2;
- Certificazione dell'elenco degli elaborati adottati con D.C. n. 9 del 29/03/2018.

B) Elaborati tecnici allegati alla D.C. n. 9 del 29/03/2018

Elaborati Urbanistici:

- Relazione di controdeduzione
- Relazione Illustrativa
- Norme di Attuazione e Tabelle Normative
- Rapporto ambientale
- Piano di monitoraggio
- TAV 1 Assetto Urbanistico del Territorio 1:5.000
- TAV.1A Assetto Urbanistico del Territorio - aree urbanizzate - 1:2.000
- TAV.1B Assetto Urbanistico del Territorio - aree urbanizzate - 1:2.000
- TAV. 2 Vincoli e fasce e zone di rispetto - 1:5.000
- TAV. 3 Assetto urbanistico del territorio con sovrapposizione della carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica 1:5000
- TAV. 4 Assetto urbanistico commerciale 1: 5.000

Elaborati Geologici e Sismici:

- Elab. 8 - CARTA DI SINTESI della pericolosità geomorfologia e dell'idoneità all' utilizzazione Urbanistica - scala 1: 10.000 – Data: ottobre 2017.
- Elab. D' - Relazione geologico-tecnica e schede geologico-tecniche di compatibilità urbanistica- Data: ottobre 2017.
- Elab. E - Dichiarazione invarianza quadro del dissesto - Data: ottobre 2017



